

# FOGLIO FEDERALE

Anno XLVI

Berna, 19 settembre 1963

Volume I

---

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

---

8827

## MESSAGGIO

del

### Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto del 1963

(Del 13 settembre 1963)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di presentarvi un disegno di decreto federale concernente l'utilizzazione dei cereali panificabili indigeni germogliati, del raccolto del 1963.

I

Allorchè fissammo, con decreto del 19 luglio, il prezzo del grano indigeno del raccolto 1963, le informazioni sullo stato delle colture promettevano un'ottima messe, nonostante gli accertati ritardi di crescita e la probabilità d'un rendimento inferiore a quello avutosi nel 1962, anno in cui la Confederazione aveva ritirato le quantità-primato di oltre 370.000 tonnellate di grano.

A fine luglio s'incominciava a mietere in pianura e si stava procedendo in buone condizioni, quando, ai primi d'agosto, s'iniziarono delle piogge abbondanti che pregiudicarono i lavori e, a partire da ferragosto, costrinsero gli agricoltori a sospenderli addirittura per più d'una settimana. A tale data, il quarto del raccolto, in certe regioni anzi la metà, era compiuto; il resto delle messi rimanendo sui campi, in covoni o ancora in

piedi. Nelle regioni ove s'usano le mietitrebbie, le superfici non mietute rimanevano notevoli. La mietitura trovavasi ancor più in ritardo nelle zone collinose e non era nemmeno iniziata nelle regioni montane.

Le piogge abbondanti, talora in raffiche violente, cadute incessantemente nella terza settimana d'agosto, facevano temere che il grano tallisse, e il timore, malauguratamente, si tramutò in certezza allorchè l'Amministrazione, alla fine di detta settimana, ebbe proceduto ad estesi controlli. I danni risultarono particolarmente gravi per la segale non mietuta. Si trovarono inoltre dei chicchi germogliati nei campi di frumento marzuolo o autunnale, sia dove le messi erano allettate sia anche dove erano rimaste ritte. Le biche avevano resistito assai alle intemperie, almeno quelle bene abbarcate e risparmiate dalla bufera, tuttavia alcuni dei covoni di copertura presentavano dei chicchi germogliati. Pertanto, già allora, si poteva prevedere che la quantità di grano tallito si sarebbe elevata ad alcune migliaia di tonnellate, danno, questo, che le condizioni meteorologiche, mantenutesi di poi, hanno senz'altro contribuito ad aggravare.

La legge sui cereali del 20 marzo 1959 e le sue disposizioni esecutive (A XVI B) non consentono all'Amministrazione d'acquistare quel grano che, a cagione d'un eccesso di chicchi talliti, non risulta più panificabile; il limite di tolleranza è del 4%. Stante la quantità ingente del frumento indigeno incorporato al macinato (siamo sul 70%), occorre che ne curiamo la qualità se vogliamo ottenere una farina ed un pane inappuntabili. Mediante le moderne attrezzature, in dotazione ormai presso la maggior parte dei centri di pulitura, è possibile eliminare buona parte dei chicchi germogliati, purchè presenti in proporzione non eccessiva, così da contenerne la percentuale entro il limite del 4%. Negli anni 1954, 1956 e 1960 si dovettero però prendere apposite disposizioni per possibilizzare l'impiego del grano tallito e l'esperienza ha provato che esse erano adeguate, in quanto, pur salvaguardando gli interessi dei produttori riuscivano ad assicurare la buona qualità del prodotto. Grazie ad esse gli agricoltori hanno potuto fornire il loro grano per il foraggiamento ad un prezzo equo e il compito degli acquirenti è stato grandemente facilitato.

Fondandoci sulle esperienze passate, proponiamo che il grano tallito sia ritirato, anche quest'anno, dalla Società cooperativa dei cereali e dei foraggi. L'Amministrazione organizzerà le forniture e metterà i propri acquirenti a disposizione della Cooperativa. Il grano, seccato e denaturato, verrà attribuito agli importatori di foraggi; per assicurarne l'impiego limiteremo, ove occorra, l'importazione delle materie foraggere. Il produttore riceverà un prezzo che stabiliremo tenendo conto di quello del grano panificabile e dei prezzi di vendita imponibili agli importatori. Bisognerà vigilare che il grano germogliato non sia pagato più caro del grano panificabile cui s'applichino le defalcazioni per insufficienza di peso specifico o per eccesso d'umidità. L'Amministrazione si consulterà, in precedenza, coi rappresentanti dei produttori e degli importatori.

Il decreto dispone che la Confederazione assuma, come nel passato, l'onere causato dai provvedimenti qui sopra accennati; esso proviene essenzialmente dal divario tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita, come anche dalle spese di fornitura, trasporto, essiccamento, trattamento e immagazzinamento. Detto onere ammontò, nel 1960, a:

fr. 22.— al quintale, per divario prezzo d'acquisto - prezzo di vendita, e  
fr. 7.— al quintale, per spese di trasporto, trattamento ecc.

Relativamente al grano panificabile, la differenza tra i prezzi d'acquisto e di vendita risulta minore per il grano tallito, mentre le spese di trasporto e trattamento vengono ad essere alcun poco superiori, segnatamente in quanto quest'ultimo grano dev'essere essiccato quasi per intero. Secondo le previsioni odierne, le spese di trasporto e trattamento, al quintale, saranno dello stesso ordine, e il divario tra i prezzi al peggio non maggiore, di quanto s'ebbe nel 1960; divario valutabile provvisoriamente sui 12 milioni.

I provvedimenti intesi ad agevolare l'impiego del grano tallito comporteranno nuovamente alcuni sgravi a favore dei produttori che l'usino nell'approvvigionamento diretto. Per loro, il limite di tolleranza sarà aumentato, in quanto il prodotto servirà unicamente come foraggio, e sarà stabilito sul 20%. Inoltre gli agricoltori di montagna beneficeranno, per il grano tallito fornito alla Confederazione, degli usuali soprapprezzi, nonché dei premi suppletivi sul grano iscritto nelle tessere di macinazione. Giusta l'articolo 13, capoverso 4, della legge sui cereali, gli agricoltori di montagna ricevono un'indennità compensativa in caso di distruzione delle messi: occorrerà pertanto provvedere affinché detta indennità non sia pagata a coloro che godranno dei benefici stabiliti dal nuovo decreto.

I danni connessi con la tallitura non incideranno affatto sull'approvvigionamento in pane, nè dal profilo della qualità nè da quello della quantità. Possediamo infatti ingenti riserve di frumento e segale, indigeni e esteri, e, per di più, l'importazione granaria non incontra alcuna difficoltà. D'altronde il fatto stesso di predisporre adeguate misure per agevolare l'impiego del grano tallito contribuisce al mantenimento della coltura cerealicola.

È questa la quarta volta, in dieci anni, che le Camere sono sollecitate a legiferare in materia, onde sorge la questione se non convenga completare la legge sui cereali, così da autorizzarci ad ordinare noi stessi, direttamente, le necessarie misure. Stiamo studiando appunto questo problema, ma la sua soluzione, anche se dovesse maturare, non sarebbe comunque applicabile quest'anno.

## II

Circa al fondamento costituzionale notiamo:

La nuova legge sui cereali, del 20 marzo 1959, dispone che solo il grano indigeno panificabile di buona qualità può essere fornito alla Con-

federazione. È considerato tale un prodotto sano, di caratteristiche medie che dia una farina inappuntabile. Il grano tallito non adempie punto a queste condizioni e pertanto non può essere accettato dall'Amministrazione, incaricata solo del ritiro dei grani idonei all'alimentazione umana. Inoltre il premio di macinazione attribuito al coltivatore che trattiene il grano per suo uso può essere pagato solo se il prodotto risulta panificabile e di buona qualità. Ne viene che i disposti consententi l'impiego a foraggio del grano tallito e il pagamento condizionato del premio di macinazione rivestono un carattere eccezionale e non possono trovar fondamento nella legge sui cereali, come nemmeno, del resto, in quella sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (A XVI A 1).

È dunque necessario far capo agli articoli Cost. 31 *bis*, capoverso 3, lettera *b*, e 32, capoversi 1 e 2, i quali conferiscono alla Confederazione il diritto di emanare, derogando ove occorra alla libertà di commercio e d'industria, disposizioni necessarie a conservare un forte ceto contadino, ad assicurare la produttività agricola ed a consolidare la proprietà rurale. Le misure proposte col presente messaggio mirano, secondo noi, alle stesse mete.

La validità del decreto sarà limitata al raccolto del 1963. La sua necessità deriva dal pregiudizio inferto dall'anormale prolungarsi delle piogge ai lavori di mietitura e all'utilizzazione del grano su vastissime regioni del Paese. Le norme particolari che esso contiene in favore dei produttori danneggiati devono essere attuate tempestivamente. Appaiono quindi soddisfatte le condizioni poste dagli articoli 32, capoverso 1, e 89 *bis*, capoversi 1 e 2, Cost., cosicché il decreto può essere dichiarato urgente e posto immediatamente in vigore. Siccome la maggior parte delle forniture sarà effettuata nel corso dei prossimi mesi, occorre che l'Assemblea federale si pronunci già nella sessione autunnale.

Fondandoci sugli argomenti che siamo andati presentando, vi raccomandiamo di approvare il disegno di decreto per l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto 1963, qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 13 settembre 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero,

*Il Vice-presidente: L. Von Moos.*

*Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.*

## **Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto del 1963 (Del 13 settembre 1963)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8827
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.09.1963
Date	
Data	
Seite	1177-1180
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 756

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.